I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3661/86 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1986

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo istituito dal summenzionato regolamento,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2495/86 [2], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisoiro sulle importazioni di permanganato di potassio, originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese.

B. Seguito della procedura

(2) A seguito dell'istituzione del dazio antidumping provvisorio, gli esportatori della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e un esportatore cinese (Sinochem) nonché alcuni importatori hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. Inoltre, alcuni esportatori e importatori hanno reso noto per iscritto il proprio parere sulle conclusioni preliminari e sui dazi provvisori.

C. Valore normale

(3) Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione esposte nei considerando 7, 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2495/86 della Commissione secondo le quali il valore normale dovrebbe essere determinato in base ai prezzi interni negli Stati Uniti.

D. Prezzi all'esportazione

(4) I prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi realmente pagati o da pagare per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

E. Confronto

(5) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto delle eventuali differenze pregiudizievoli per la comparabilità di prezzi ed in particolare delle differenze nelle modalità di pagamento e di consegna. Tutti i confronti sono stati fatti franco fabbrica.

F. Dumping

(6) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, non sono emersi elementi nuovi relativi al dumping. Sono quindi confermate le risultanze di cui ai considerando 12 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 2495/86.

G. Pregiudizio

(7) Non sono stati presentati ulteriori dati in merito al pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Sono quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando da 15 a 21 del regolamento (CEE) n. 2495/86.

H. Interesse della Comunità

(8) Dopo aver reso noto il loro parere in merito alle conclusioni preliminari e ai dazi provvisori, le industrie di trasformazione della Comunità non hanno né chiesto un'audizione né reso note le proprie osservazioni per iscritto. La Commissione

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 12.

ha pertanto confermato le conclusioni dei considerando 22, 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2495/86 in merito all'interesse della Comunità. Ciò ha indotto il Consiglio a concludere che è nell'interesse della Comunità prendere provvedimenti.

I. Impegni

(9) Gli esportatori che hanno reso noto il proprio parere durante l'indagine sono stati informati delle principali risultanze ed hanno espresso le loro osservazioni. Successivamente, la Chemapol Foreign Trade Co Ltd, Cecoslovacchia, la Chemie Export/Import, Repubblica democratica tedesca e la China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem), Repubblica popolare cinese, hanno offerto impegni per le loro esportazioni di permanganato di potassio nella Comunità.

(10) La Commissione ha ritenuto accettabili gli impegni offerti ed ha quindi concluso l'indagine nei confronti dei suddetti esportatori.

J. Dazio definitivo

(11) In considerazione di quanto sopra, si deve istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese e spedito da esportatori diversi dalla China National Chemical Import and Export Corporation (Sinochem); l'aliquota del dazio è pari a quella del dazio antidumping provvisorio.

Il dazio non si applica alle esportazioni effettuate dalla China National Chemical Import and Export Corporation (Sinochem), il cui impegno è stato considerato accettabile dalla Commissione.

K. Riscossione del dazio provvisorio

(12) Per i motivi enunciati nei considerando da 15 a 21 del regolamento (CEE) n. 2495/86 della Commissione si è stabilito definitivamente che le importazioni in dumping di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese hanno causato un pregiudizio importante all'industria della Comunità.

L'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2176/84 stabilisce che il Consiglio decide, indipendentemente dall'imposizione o meno di un dazio definitivo antidumping o compensativo, in quale misura debba venir definitivamente riscosso il dazio provvisorio.

Un dazio provvisorio è destinato a maggiorare i prezzi delle merci per il primo acquirente indipendente della Comunità. Un importatore che scelga di non aumentare i prezzi rischia quindi di dover pagare il dazio, in quanto, a causa del suo atteggiamento, l'industria comunitaria continua a subire un pregiudizio.

Ciò rende necessaria la riscossione definitiva e integrale degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio di cui alla sottovoce ex 28.47 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.47-60, originario della Repubblica popolare cinese.

2. Il dazio non si applica al permanganato di potassio esportato dalla China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem).

3. L'importo del dazio è pari o alla differenza tra 2,30 ECU e il prezzo netto per chilogrammo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto o al 28 % di detto prezzo; tra questi due valori si adotta il maggiore.

Il suddetto prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è netto se nelle condizioni di vendita è stabilito che il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla data di spedizione; il suddetto prezzo viene ridotto dell'1 % per ciascun differimento di un mese di pagamento.

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati, a norma del regolamento (CEE) n. 2495/86, a titolo di dazio provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese sono riscossi definitivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER